



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

FP CGIL VV.F.

OGGETTO: Riscontro nota O.S. FP CGIL VV.F. del 22 gennaio 2024. Problematiche concernenti il trattamento economico spettante al personale del ruolo Tecnico Amministrativo per il riconoscimento Causa di servizio e Pensione Privilegiata Ordinaria (P.P.O.).

In riferimento alla nota di codesta Organizzazione sindacale del 22 gennaio u.s., relativa all'oggetto, la competente Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie ha rappresentato quanto segue.

Si premette che l'art. 6 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che *"sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata"*, aggiungendo che *"La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico."*

Anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con parere n. 32934 del 6.8.2012, reso al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - ha altresì chiarito che, per quanto riguarda l'estensione della deroga dal punto di vista soggettivo, l'espressione "soccorso pubblico" è da riferire al comparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (secondo la sua esatta denominazione in base all'art. 2 della legge n. 252 del 2004 - "vigili del fuoco e soccorso pubblico").

Pertanto, tutto il personale del suddetto comparto, senza distinzione di ruoli e/o qualifiche, rientra nell'ambito di applicazione degli istituti della causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo, della pensione privilegiata.

Venendo a quanto dispone il vigente quadro normativo in merito al trattamento pensionistico di privilegio, l'art. 61, recato nell'ambito del Capo II "Personale Militare" del d.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973 e la cui rubrica recita "Servizi Antincendi e Corpo Forestale", dispone, al comma 1, che *"al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva ed al personale di concetto dei servizi antincendi nonché agli ufficiali forestali ... si applicano le disposizioni del presente capo."* Inoltre, al comma 3, il suddetto articolo prevede che *"Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari."*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

Chiarito ciò, appare ovvio che il riferimento delle citate disposizioni normative al personale del ruolo tecnico deve intendersi per la carriera direttiva "Dirigenti ed Ispettori" e per la carriera di concetto "Geometri e periti", ora confluiti, per effetto del decreto legislativo n. 217 del 2005 come modificato dal decreto legislativo n. 127 del 2018, nei ruoli degli ispettori, dei direttivi speciali a esaurimento, dei direttivi ordinari e dei dirigenti di livello generale e non.

Per esplicita disposizione legislativa, nei confronti del predetto personale, ai fini del trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, si applicano le norme previste dall'articolo 61 del d.P.R. n. 1092 del 1973. In particolare, al personale operativo del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto si applicano le disposizioni per il personale militare concernenti gli ufficiali mentre al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili si applicano le disposizioni concernenti le corrispondenti categorie di militari (art. 67 "Misura della pensione privilegiata dei militari").

Per il personale del ruolo tecnico professionale, in relazione alle attività di istituto, è prevista l'istruttoria ai fini dell'eventuale conferimento del trattamento di privilegio e nei suoi confronti trovano applicazione gli artt. 64 (diritto alla pensione) e 65 (misura della pensione privilegiata) del d.P.R. n. 1092 del 1973, anziché gli artt. 61 e 67 del medesimo d.P.R., come detto, inerenti al personale operativo.

Emerge dall'attuale quadro normativo la sussistenza di un diversificato regime ordinamentale tra i ruoli operativi e quelli tecnico-professionali del Corpo. Per questi ultimi l'INPS, dopo aver acquisito la documentazione del pensionato, richiede la visita medico-legale ai fini dell'ascrivibilità a categoria di P.P.O., chiedendo alla competente C.M.O. di esprimersi, ai sensi dell'art. 64 del d.P.R. n. 1092 del 1973, sulla idoneità/inidoneità alla mansione alla data del congedo e che, trattandosi di personale inserito nei ruoli non operativi, ai fini dell'eventuale spettanza sia accertata la inidoneità alla mansione. Dopo aver accertato il requisito della inidoneità alla mansione, il predetto Istituto procede quindi al calcolo del trattamento da conferire all'interessato, applicando l'art. 65, concernente il personale di ruoli tecnico-professionali, anziché l'art. 67 (specifico per quelli operativi) del più volte richiamato d.P.R. n. 1092.

Ferme restando le specifiche ed autonome competenze dell'Inps, in merito alle quali la cennata Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie si limita ovviamente ad interloquire nel rispetto dei distinti ruoli istituzionali, non si ravvisano, per la materia qui trattata, interpretazioni e applicazioni normative difformi da quelle sopra indicate, che necessitano di un intervento dipartimentale sul punto.

IL CAPO UFFICIO
R. Castrucci